

COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA

PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (approvato con delibera C.C. n. 03 del 27/03/2007) (modificato con delibera C.C. n. 03 del 26/03/2008) (modificato con delibera C.C. n.12 del 28.06.2012)

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento, in applicazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e dell'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel Comune di Montegrino Valtravaglia. [vista l'articolazione introdotta per l'imposta sul reddito delle persone fisiche della legge 30 dicembre 2021, n. 234.](#)

ART. 2 ALiquota applicata

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di Montegrino Valtravaglia, sulla base delle disposizioni di legge vigenti.
2. [Con il presente regolamento adottato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il comune di Montegrino Valtravaglia, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, determina i seguenti limiti massimi della misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in relazione agli scaglioni di reddito fissati dalla legislazione statale, e precisamente:](#)

- ✓ [Soglia di esenzione, ai sensi della legge 30/12/2021 n.234, per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF annui inferiori a €. 8.174,00 \(ottomilacentosettantaquattro/00\), con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile.](#)

✓

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota massima
1	da 0 a 15.000 euro	0,60%
2	da 15.001 a 28.000 euro	0,70%
3	da 28.001 a 50.000 euro	0,76%
4	oltre 50.000 euro	0,77%

ART.3
MISURA DELLA VARIAZIONE

Il Comune ha la facoltà di elevare l'aliquota dell'addizionale comunale con variazione che non può eccedere complessivamente il limite massimo previsto dalla normativa vigente.

ART.4
LIMITE MINIMO DI VERSAMENTO

L'addizionale comunale non è dovuta al di sotto di Euro 02,00 (DUE/00) annui.

ART.5
SANZIONI

Il ritardato o omesso versamento dell'addizionale è punito con l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

ART.6
NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 7
DECORRENZA

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2022 e unitamente alla deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021).

2. Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate variazioni della misura dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno